





Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso

Ufficio Persone fisiche



Roma, 27.02.2001



Al Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per gli affari generali
Servizio assistenza e attività sociali
Divisione III
(rif. prot. 599/D del 20 settembre 2000)


- ROMA

prot. 2001/2292

Oggetto: Quesito IRPEF - Trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio in favore del personale della Polizia di Stato, dei figli ed orfani dello stesso.

Con nota n. 599/D del 20 settembre u.s., codesto Ufficio ha chiesto il parere della scrivente in merito al trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio al personale della Polizia di Stato, nonché ai figli ed orfani dello stesso, formulando la tesi secondo la quale sarebbero da assoggettare ad IRPEF, come redditi di lavoro dipendente, le borse di studio erogate ai dipendenti, mentre, invece, sarebbero da considerare esenti dall'IRPEF le borse di studio erogate direttamente ai familiari dei dipendenti.

Come correttamente individuato da codesto Ufficio, le norme rilevanti ai fini della problematica in esame sono l'articolo 48, comma 2, lettera *f-bis*) e l'articolo 47, comma 1, lettera *c*), del Tuir, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.



Ad avviso della scrivente, sulla base dell'analisi della citata normativa, la tesi formulata non risulta condivisibile. Infatti, l'articolo 48, comma 2, lettera *f-bis*), del Tuir, dispone la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per le borse di studio a favore dei medesimi familiari. Tale disposizione, quindi, esclude dalla tassazione esclusivamente le somme erogate ai dipendenti per borse di studio a favore dei propri familiari.

Diverso è il caso in cui le somme per borse di studio siano erogate direttamente ai familiari del dipendente. In questo caso, infatti, le stesse devono essere assoggettate ad IRPEF ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera *c*), del Tuir, ancorché detti familiari siano indicati nell'articolo 12 dello stesso Testo Unico.

Alla tesi di imponibilità delle somme nel caso in cui le stesse siano erogate ai familiari del dipendente, si perviene, sia per il tenore letterale della già commentata disposizione contenuta nell'articolo 48 del Tuir, sia per la circostanza che beneficiario dell'elargizione è, nell'ipotesi in argomento, una persona diversa dal dipendente, quindi un diverso ed autonomo soggetto passivo ai fini dell'IRPEF, anche se l'erogazione risulta strettamente connessa al rapporto di lavoro dipendente.

Per gli stessi motivi addotti, risultano imponibili ai fini dell'IRPEF anche le somme erogate agli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato, nonché, ovviamente, quelle erogate ex dipendenti non più in servizio ed ai loro familiari.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dr. Vincenzo Busa)